

## Primo piano

## ■ DIRITTO SANITARIO

Il codice del farmaco del 2006 ha ristretto i limiti della lecita accettazione di regali e omaggi

## La prescrizione di medicinali e il reato di comparaggio

In tema di comparaggio, la norma di riferimento è l'art. 170 del testo unico delle leggi sanitarie (R.d. 27 luglio 1934 n. 1265; (vedi il box alla pagina seguente): la condotta vietata consiste nella ricezione o accettazione della promessa di denaro/altra utilità allo scopo di agevolare, con prescrizioni mediche o in qualsiasi altro modo, la diffusione di specialità medicinali o di ogni altro prodotto a uso farmaceutico.

Una questione interessante concerne la consumazione del reato nell'ipotesi in cui alla promessa segua l'effettiva dazione. Si può seguire la tesi giurisprudenziale prevalente in tema di corruzione: nell'ipotesi in cui alla promessa segua la consegna del denaro o dell'altra utilità, il reato si perfeziona con la ricezione del compenso pattuito (secondo lo schema del cosiddetto "reato progressivo").

È pertanto al luogo della dazione effettiva che bisogna avere riguardo ai fini della competenza giurisdizionale e al momento della stessa decorre il giorno da cui far partire i termini della prescrizione.

Inoltre, se il *pactum sceleris* prevede un versamento del prezzo frazionato nel tempo, il momento in cui il reato si intende consumato coincide con i singoli versamenti.

Diversamente, nell'ipotesi in cui non si verifichi la corresponsione del compenso in seguito alla promessa, il reato si consuma al momento dell'accettazione della promessa stessa.

L'elemento soggettivo richiede il "dolo specifico": vale a dire lo scopo di agevolare la diffusione di specialità farmaceutiche

(non soltanto con prescrizioni, ma in ogni altro modo).

Si tratta di una contravvenzione, la quale, è appena il caso di ricordarlo, non consente misure cautelari coercitive o intercettazioni telefoniche o ambientali.

Il termine di prescrizione ordinario è di quattro anni; quello massimo di cinque (legge n. 251/2005).

Per quanto attiene la responsabilità del farmacista, occorre riferirsi al successivo art.171 dello stesso testo unico (vedi box). Il dolo specifico del farmacista è descritto in modo diverso rispetto all'art. 170: scopo di agevolare la diffusione di specialità farmaceutiche a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita.

Infine, per tutti gli altri soggetti interessati opera una specifica disposizione (art. 172: vedi box) in cui si prevede l'estensione dell'operatività delle disposizioni su citate anche nei confronti di "chiunque dà o promette al sanitario o al farmacista denaro o altra utilità".

In tal caso, nel caso in cui si tratti di aziende farmaceutiche (produttori o commercianti delle specialità e dei prodotti indicati nei detti articoli), il Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha la facoltà di chiudere dette attività di revocare l'autorizzazione alla produzione o la registrazione del farmaco, con decreto "independentemente dall'esercizio dell'azione penale".

Sul punto, devono essere evidenziate:

- la possibilità dell'adozione di un provvedimento amministrativo di chiusura

I lettori che vogliono porre quesiti di natura legale al nostro esperto possono inviare un'e-mail all'indirizzo:  
[medicioggi@springer.com](mailto:medicioggi@springer.com)  
Le risposte verranno pubblicate sui numeri seguenti.

temporanea o definitiva dell'officina di produzione nel caso di un coinvolgimento dei produttori del medicinale, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale

- la possibilità di revoca della registrazione delle specialità medicinali o dell'autorizzazione a preparare o importare per la vendita ogni altro prodotto a uso farmaceutico.

Per "fatto commesso dai produttori" è possibile intendere reato commesso da soggetti appartenenti all'organizzazione aziendale e, quindi, il reato commesso dagli informatori del farmaco per conto della società. In altri termini anche il comparaggio può portare a sanzioni interdittive di tipo amministrativo analoghe a quelle del d.lg. 231, e ciò "independentemente dall'esercizio dell'azione penale".

Oltre alle citate norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, occorre fare riferimento anche alle disposizioni contenute nel Codice del farmaco del 2006 (vedi box) il quale è intervenuto anche in materia abrogando la precedente disposizione che disciplinava la "Concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura" (Art. 11 d.lgs. 541/1992).

In particolare, al quinto comma dell'art. 147 del Codice del farmaco disciplina proprio il caso di chi "concede, offre o promette premi, vantaggi pecuniari o in natura" agganciandosi al disposto del precedente art. 123 dello stesso Codice che vieta, appunto, la concessione o promessa di premi o vantaggi pecuniari o in natura in tutta una serie di situazioni inerenti l'atti-

vità medica (vedi box). Trattasi di contravvenzione prodromica rispetto al comparaggio classico, che vuole approntare una tutela avanzata rispetto a quest'ultimo.

Rispetto al comparaggio previsto dal T.u.l.s., in tale norma manca la previsione del dolo specifico.

Perché sia integrato il reato non è quindi necessario che la condotta sia idonea alla diffusione del farmaco: è sufficiente che la condotta sia posta in essere nel contesto dell'attività di presentazione di medicinali presso medici e farmacisti.

Il medico che accetti vantaggi al di fuori di tale contesto non commette il reato di cui all'art. 147, essendo invece punibile ai sensi degli artt. 170-172 cit., qualora ricorrano i presupposti integrativi di tali fattispecie. Le fattispecie di comparaggio possono incrociare, nella prassi, altri reati: la concussione (cfr. Cass. pen. Sez. VI, 17.3.1987, Giust. pen., II, 97, 1988), la contraffazione (ex art. 473 c.p.), l'introduzione nello Stato e nel commercio di prodotti con contrassegni falsi (art. 474 c.p.), la truffa in danno di enti pubblici (art. 640 comma 2 c.p.), la corruzione e l'abuso d'ufficio.

Sul punto, è possibile riportare quanto affermato dal Tribunale di Milano in una sentenza (28 settembre 2003) secondo cui "Non intercorre rapporto di specialità tra corruzione (ex art. 319) e comparaggio: i due reati hanno diversa oggettività giuridica (il primo tutela la Pa contro comportamenti disonesti e infedeli dei pubblici ufficiali; il secondo tutela la correttezza nella produzione e nel commercio delle specialità medicinali e richiede un particolare dolo specifico).

Pertanto, quando il medico convenzionato riceve denaro o altra utilità per effettuare prescrizioni, non per agevolarne la diffusione, ma per mero scopo di lucro, commette il reato di corruzione.

**Paolo d'Agostino**

*Docente di Diritto penale, Università di Torino*

